

consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;

- per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì attribuito al Dirigente preposto, ogni potere di carattere organizzativo e gestionale necessario per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla vigente normativa, dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione. Per l'esercizio dei poteri conferiti allo stesso è riconosciuta piena autonomia di spesa.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente Preposto disponga di adeguati mezzi e poteri per l'esercizio dei compiti conferiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

A tal fine, il Dirigente Preposto riferisce, almeno una volta l'anno, direttamente al Consiglio di Amministrazione ovvero per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la corporate governance e per quanto di competenza al Collegio Sindacale.

Riferisce senza indugio all'organo amministrativo delegato, al Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite del Comitato per il Controllo Interno per i Rischi e per la corporate governance, di eventuali aspetti di rilevanza significativa che ritenga, ove non corretti, debbano essere dichiarati nell'attestazione prevista dall'articolo 154-bis del TUF.

Il Dirigente Preposto è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società aventi all'ordine del giorno l'esame dei dati economico-finanziari della Società e ha accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per la produzione dei dati contabili, senza necessità di autorizzazione alcuna; partecipa ai flussi interni ai fini contabili e approva tutte le procedure aziendali che hanno impatto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Il Dirigente Preposto ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società aventi all'ordine del giorno l'esame dei dati economico-finanziari della Società e ha rilasciato le attestazioni e dichiarazioni previste dall'articolo 154-bis del TUF.

Il Dirigente Preposto ha riferito al Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la corporate governance e, successivamente in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio ha riferito al Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza e idoneità di poteri e mezzi conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Società, confermando di aver avuto accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per la produzione dei dati contabili, senza necessità di autorizzazione alcuna, ha partecipato ai flussi interni ai fini contabili e ha approvato tutte le procedure aziendali che hanno avuto impatto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

## 14. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Sin dall'anno 2002, la Società ha stabilito principi di comportamento per l'attuazione di operazioni con parti correlate volti a garantire un'effettiva correttezza e trasparenza, sostanziale e procedurale, delle operazioni realizzate dalla Società, direttamente o per il tramite di società controllate, con parti correlate alla stessa.

Successivamente, a seguito dell'adozione da parte della Consob nel marzo 2010 di un apposito Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate la Società ha approvato (il 3 novembre 2010) una specifica e articolata procedura per le operazioni con parti correlate.

In particolare, la Procedura adottata dalla Società stabilisce regole procedurali volte ad ulteriormente rafforzare la trasparenza sostanziale e procedurale delle operazioni realizzate dalla Società con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la corporate governance (incaricato ai sensi del Regolamento stesso di esprimere il proprio parere sulla procedura) ha deliberato di estendere l'applicazione della Procedura e del Regolamento Consob a tutti gli aderenti al Sindacato di Blocco azioni Pirelli anche se non qualificabili parti correlate in forza delle previsioni contenute nel Regolamento (di ciò si è già riferito nella sezione "Attività del Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la corporate governance").

La gran parte delle scelte procedurali operate dalla Società sono più rigorose rispetto a quanto previsto dal Regolamento. In particolare la Società ha adottato soglie di esiguità molto restrittive e ha stabilito soglie di maggiore rilevanza di natura qualitativa non obbligatorie ai sensi del Regolamento per le operazioni con parti correlate.

Inoltre, la Procedura ha stabilito che il parere del Comitato per le operazioni con parti correlate sia vincolante anche nel caso di operazioni di minore rilevanza e ha deciso di non avvalersi del cd. meccanismo del *whitewash* in caso di parere non favorevole nel caso di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza;

Sono, altresì, sottoposte alla Procedura, con una previsione, in questo caso, significativamente più rigorosa rispetto al Regolamento, anche le operazioni compiute autonomamente dalle società controllate con parti correlate della Società e non unicamente quelle compiute "per il tramite" delle stesse.

**La Società, confermando l'importanza che riconosce al ruolo degli amministratori indipendenti, ha previsto che il Comitato chiamato esprimersi sulle operazioni con parti correlate debba essere sempre composto esclusivamente da amministratori indipendenti** (e non solo come previsto

dal regolamento nel caso di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza).

La Società ha previsto poi l'adozione di una politica per la remunerazione per l'attribuzione delle remunerazioni agli Amministratori e ai dirigenti aventi responsabilità strategica dell'impresa ivi incluse le politiche relative agli accordi di risoluzione consensuale del rapporto che permette di esentare dette decisioni dalla ordinaria procedura purché (i) nella definizione della politica di remunerazione sia intervenuto un comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti (si rinvia in proposito alla sezione "Comitato per la Remunerazione"; (ii) la politica sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea; (iii) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica (in proposito si rinvia alla Politica Generale sulle Remunerazioni riportata in calce alla relazione).

Infine, la Società ha fatto propria la raccomandazione Consob di prevedere una revisione almeno ogni triennio della Procedura.

Il Consiglio ha ritenuto che i comitati istituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione abbiano le caratteristiche e i requisiti previsti dal Regolamento Consob e stabiliti dalla Procedura posta all'esame del Consiglio e pertanto ha attribuito le competenze del Comitato per le operazioni con parti correlate previsto ai sensi della citata procedura al Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la corporate governance, con la sola eccezione delle competenze in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti aventi responsabilità strategica dell'impresa attribuito al Comitato per la Remunerazione.

Per un maggior approfondimento si rinvia alla Procedura, pubblicata sul sito internet della Società e riportata in calce alla presente relazione che trova piena applicazione a far data dall'1 gennaio 2011.

## 15. COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi di legge e di Statuto, al Collegio Sindacale è affidato il compito di vigilare su:

- osservanza della legge e dello Statuto;
- rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società dichiara di attenersi;
- adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate in relazione agli obblighi di comunicazione delle informazioni price sensitive<sup>62</sup>.

A seguito del d.lgs. 39/2010, nelle società quotate il Collegio Sindacale vigila su:

- a) processo di informativa finanziaria;
- b) efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- c) revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- d) indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

Il Collegio adempie ai propri compiti esercitando tutti i poteri allo stesso conferiti dalla legge e potendo contare su un costante e analitico flusso informativo da parte della Società, anche al di fuori delle periodiche riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio Sindacale, oltre a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee degli azionisti, prende parte ai lavori del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e la corporate governance. Inoltre, il Sindaco Paolo Domenico Sfameni è stato chiamato a far parte dell'Organismo di Vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001.

### 15.1 NOMINA DEI SINDACI

Lo Statuto prevede che il Collegio Sindacale sia costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Al fine di riservare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, lo Statuto<sup>63</sup> prevede che la loro nomina avvenga mediante il sistema del cosiddetto voto di lista, ai sensi del quale un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima (cd. lista di minoranza). I restanti membri del

<sup>62</sup> Ora "informazioni privilegiate" (articolo 114 del TUF).

<sup>63</sup> Articolo 16 dello Statuto.

La gran parte  
delle scelte procedurali  
operate dalla Società  
sono più rigorose rispetto  
a quanto previsto dal  
regolamento.